

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa sul pdl

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 LUGLIO 2013 N. 11 (TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA) E ALLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 2012, N. 1 (ANAGRAFE PUBBLICA DEGLI ELETTI E DEI NOMINATI. DISPOSIZIONI SULLA TRASPARENZA E L'INFORMAZIONE)
Ogg. 5529

Come evidenziato nella relazione, Il progetto di legge interviene soprattutto sul Titolo IV della L.r. 11/2013, quello sul "Funzionamento dei gruppi assembleari", per accorpare in un unico atto, il Testo unico, i contenuti di delibere e regolamenti varati dall'Ufficio di Presidenza e prendere inoltre atto di quanto sancito dalla sentenza n. 39/2014 della Corte costituzionale.

Il Progetto di Legge non comporta maggiori oneri in quanto, nella sostanza, interviene regolando aspetti procedurali, rispetto ai quali si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza aggravii per il bilancio della Regione e, nello specifico, dell'Assemblea legislativa. Il finanziamento della L.r. 11/2013 avviene infatti nell'ambito degli stanziamenti di cui al capitolo di spesa 400 (trasferimenti per l'esercizio delle funzioni dell'Assemblea) previsto nel bilancio della Regione Emilia-Romagna nell'ambito dell'UPB 1. 1. 1. 1. 10 - assegnazioni all'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna per il funzionamento - e rientrante tra le spese obbligatorie.

Alcune delle disposizioni del progetto di legge comporteranno invece dei benefici per il bilancio regionale e, come previsto dall'art. 48 del regolamento dell'Assemblea, di seguito si illustrano le conseguenze economiche stimate per le misure previste.

Art. 1

Norma che regola lo status giuridico dei gruppi assembleari e che ne prevede il controllo anche da parte del Collegio dei revisori, senza ulteriori aggravii in quanto attività già prevista dalla vigente legislazione.

Artt. 2 e 3

Regolamentano i contributi per le spese di funzionamento dei gruppi confermando il riferimento al parametro della "Regione più virtuosa" cui già è allineata la vigente legislazione.

Art. 4

Regolamenta i contributi per le spese di personale dei gruppi confermando il rispetto dei parametri individuati dal d.l. 174/2012, senza quindi oneri aggiuntivi rispetto le vigenti disposizioni.

Art. 5

Introduce norme puramente procedurali che prevedono la tempistica degli accrediti dei contributi e, onde garantire massima trasparenza nella rendicontazione, l'utilizzo di due conti separati nei quali accreditare i contributi per le spese di funzionamento distintamente dai contributi per le spese del personale.

Art. 6

Interviene inserendo nel testo unico i seguenti articoli.

Art. 22 bis: norma puramente procedurale che regola le modalità di rendicontazione dei gruppi assembleari.

Art. 22 ter: norma procedurale che dettaglia i compiti del Presidente del Gruppo assembleare. Si prevede inoltre che la Direzione generale dell'Assemblea predisponga un applicativo informatico per la tenuta della contabilità dei Gruppi che risponda ai criteri di cui al d.l. 174/2012, un'attività che non è destinata a produrre ulteriori oneri in quanto rientrante nell'ambito delle funzioni svolte dal personale del Servizio sistemi informativi - informatici e innovazione dell'Assemblea stessa.

Art. 22 quater: norma meramente procedurale.

Art. 22 quinquies: norma procedurale che regola tempistica e modalità di approvazione del rendiconto dei gruppi assembleari.

Particolare attenzione meritano invece i commi 6 e 7 dello stesso articolo che prevedono la restituzione da parte dei gruppi delle risorse accumulate nel corso della presente legislatura a titolo di avanzo di amministrazione per gli anni che vanno dal 2010 al 2013. Complessivamente il beneficio per il bilancio regionale è stato quantificato in Euro 1.603.728 derivanti per Euro 1.426.645 dall'avanzo dei budget di funzionamento ed Euro 177.083 dall'avanzo dei budget del personale.

Artt. da 22 sexies a 22 nonies: norme procedurali senza oneri.

Art. 7

L'articolo 7 del Progetto di legge sostituisce l'art. 23 della LR 11/2013 e prevede norme procedurali senza oneri. I commi 3 e 4 regolamentano il caso di omessa o mancata regolarizzazione dei rendiconti prevedendo la restituzione delle somme dichiarate non regolari.

Art. 8

Norma procedurale che dettaglia le modalità di rendicontazione ad inizio e fine legislatura.

Art. 9

Norma procedurale sulla pubblicità dei rendiconti.

Art. 10

Norma procedurale in modifica del comma 6 della LR 11/2013 che circoscrive e dettaglia la possibilità, già prevista, da parte dell'Ufficio di Presidenza di riconoscere sostegni e contributi rientranti sempre nell'ambito e nei limiti della già citata UPB 1. 1. 1. 10 - assegnazioni all'Assemblea legislativa della regione Emilia-Romagna per il funzionamento.

Art. 11

Norma procedurale in materia elettorale senza oneri per il bilancio.

Art. 12

Si prevedono emendamenti alla LR 1/2012 di carattere procedurale riferiti ad adempimenti già in corso di realizzazione nell'ambito dell'attuazione della legge stessa la cui implementazione, peraltro, rientra nell'ambito delle risorse umane, strumentali, e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza quindi nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 13

Contiene norme di abrogazioni e una disposizione finale senza ricadute sul bilancio.